



CONFAGRICOLTURA GORIZIA E TRIESTE

34170 Gorizia – Via V. Veneto n. 19 – Tel (0481) 531429 – Fax (0481) 530646

Cod. Fisc. 80003870310 - Part. IVA 0490820313

e-mail: confagricolturago@pec.it ; gorizia@confagricoltura.it;

Gorizia, 15 luglio 2016

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali

SEDE

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete

SEDE

dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Alla Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio energia

SEDE

ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: Elettrodotto a 380kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse. Avvio del procedimento del MISE con Posizione n. EL-146 bis in data 06/11/15.

Osservazioni della Confagricoltura Gorizia e Trieste

GENERALITA' E PREMESSE

Con sentenza emessa dal Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 3652/2015) è stato annullato il Decreto di compatibilità ambientale emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBAC) (prot. DVA-DEC 2011-0000411 del 21.07.2011) e il successivo Decreto di autorizzazione emesso dal MISE di concerto con il MATTM (n. 239/EL-146/181/2013 del 12 marzo 2013), relativo al progetto di Elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia" proposto da Terna Spa nel 2008. Ne consegue che **tutto il procedimento autorizzativo è divenuto illegittimo**: *"Il procedimento che ha condotto ad esprimere la valutazione positiva di compatibilità ambientale e, successivamente, all'approvazione del progetto definitivo risulta viziato in radice"*. Quindi, a parere della suprema corte amministrativa, **va effettuata e ripresentata una nuova e completa**

procedura di VIA e non una mera sostituzione/aggiustamento di quella precedente. Ogni elemento considerato deve pertanto far riferimento all'anno 2015/16, in una situazione di fatto ben diversa da quella del 2008. **Ogni approccio non conforme alla decisione del Consiglio di Stato porta ad una analisi non corretta e pertanto non legittima.** A nostro avviso è evidente come **il nuovo Studio di Impatto Ambientale (SIA) elaborato da Terna Spa abbia un vizio di origine, in quanto si pone l'obiettivo del mero "consolidamento del progetto" così come inizialmente proposto, piuttosto che avviare una procedura completa (ex novo) senza preclusioni iniziali.**

Ricordiamo quanto espresso dal Capo II – Art. 52 bis comma 2 del D.P.R. 327/2001 in merito all'espropriazione di infrastrutture lineari energetiche: *"I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 (nota: infrastrutture lineari energetiche) si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di razionalizzazione, unificazione e semplificazione"*. Non riteniamo che l'operato di Terna Spa si sia ispirato a questi principi.

E' opportuno ricordare che qualora l'opera non venga realizzata ovvero venga realizzata con scelte progettuali diverse, Terna Spa sarebbe costretta alla demolizione dei manufatti esistenti con aggravio dei costi. Questo **va sicuramente a ostacolare un sereno, razionale, oggettivo e deontologicamente corretto approccio al problema.**

Del resto anche l'azione di Terna Spa successiva alla sentenza è stata **non rispettosa della decisione della Corte e dei soggetti che hanno presentato un ricorso che si è dimostrato motivato e fondato.** Infatti, con la giustificazione della messa in sicurezza, Terna Spa ha provveduto di fatto ad **avanzare i lavori** che, per sua stessa dichiarazione, sono passati **dal 70% all'81%** e oltre. Più che una messa in sicurezza dei manufatti, questa mossa e la conseguente accelerazione dei lavori appaiono come una messa in sicurezza dell'intero progetto, costituendo (e rafforzando) un punto di non ritorno. Nel contempo, le opere giustificate come necessarie per la sicurezza (ma a nostro avviso di tutt'altra natura) venivano accompagnate da attività conseguenti ad una procedura espropriativa (vedi cessione volontaria di diritti) che avrebbero invece dovuto fermarsi, in quanto non più supportate, ed inserite invece in un iter espropriativo oramai decaduto. Questo atteggiamento dimostra una carenza di sensibilità e una scarsa attenzione rispetto a quello che una parte dell'opinione pubblica voleva esprimere a Terna Spa e che è stato confermato dal Consiglio di Stato con la sua sentenza.

Inoltre, appare evidente che questo nuovo iter espropriativo non attua quello che è fondamentale nel percorso, ovvero il contatto diretto e partecipativo con gli stakeholder. Una nuova SIA impone un percorso partecipato nuovo. Questo rappresenta una carenza fondamentale rispetto a quanto stabilito dalla normativa, carenza che vanifica tutta la SIA (Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 art. 24: *"La procedura di impatto ambientale deve assicurare che: [...] e) siano garantite l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento"*).

PRINCIPALI CARENZE EMERSE E RICONTRATE DAL CONSIGLIO DI STATO

La sentenza del Consiglio di Stato evidenzia, soprattutto, la carenza in riferimento a due fondamentali questioni:

1. all'interesse pubblico al paesaggio (soprattutto in aree ambientali tutelate);
2. all'assenza di alternative progettuali (carenza di motivazione nella esclusione di altre alternative).

Invero ritroviamo le stesse carenze in altre situazioni che denotano una lacunosità consapevole di Terna Spa. Il Consiglio Regionale del Veneto approvava in data 26.05.2014 la risoluzione n. 72 che impegnava la Giunta Regionale (successiva Delibera n. 33 del 12.06.2014) a *"sospendere da*

subito la procedura di VIA del progetto di Terna denominato "Razionalizzazione e sviluppo della RTN nella media valle del Piave" per approntare una revisione totale del progetto, alla luce delle recenti evoluzioni tecnologiche, del cambiamento della domanda di energia e delle nuove modalità di gestione delle reti che vedono nelle Smart Grids un'innovativa soluzione". Anche in questo caso la procedura di VIA veniva ritenuta carente dalla Commissione Tecnica Ministeriale di Verifica dell'Impatto Ambientale che rilevava interferenze con aeroporti e chiedeva "approfondimento dell'analisi dell'opzione zero", riduzione delle interferenze, verifica progettuale in relazione all'autostrada (A27), analizzando soluzioni progettuali migliorative e sinergiche, a impatti cumulativi. Veniva altresì sottolineato come il SIA fosse di per sé "molto carente", non fossero adeguatamente analizzate, valutate e confrontate alternative di tracciato e soluzioni progettuali (compreso interrimento) lungo le infrastrutture viaria esistenti. Successivamente venivano riscontrate carenze nella presentazione del progetto e nello svolgimento delle consultazioni, ecc. La procedura è ancora in essere. **Pare una fotocopia della Udine Ovest – Redipuglia.**

INTERESSE PUBBLICO AL PAESAGGIO

Ogni risposta/comunicazione di Terna Spa non entra mai nel merito dell'impatto paesaggistico. E' un argomento evidentemente difficile da gestire rispetto ad una opinione pubblica particolarmente sensibile sulle tematiche ambientali e paesaggistiche.

Partiamo dal concetto di paesaggio. Esistono varie definizioni, ma sicuramente preferiamo quella che precisa che il paesaggio è l'aspetto di un luogo. Esso è correlato sicuramente con l'ambiente, anche se l'ambiente contiene elementi non solo visivi. Certo è che nell'ambiente coesistono diversi settori (ambienti): l'ambiente fisico, l'ambiente naturale, l'ambiente biologico, l'ambiente storico o della memoria, l'ambiente sociale e **il paesaggio**.

"Il paesaggio è un sistema dinamico, complesso, che si modifica nel tempo in risposta ai processi naturali e umani, con fondamentali valenze sociali e culturali, con relazioni strette con lo sviluppo economico, l'utilizzo e il mantenimento delle risorse naturali, la giustizia sociale, le culture e le identità collettive" (Premessa al Manifesto per il progetto di paesaggio per lo sviluppo equo e sostenibile – Congresso internazionale degli architetti del paesaggio – Torino 2016).

Nella **Convenzione Europea del Paesaggio**, adottata dal Consiglio d'Europa (Firenze, 20.10.2000), esso viene così definito:

"Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione dei fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

Risulta evidente che a caratterizzare il paesaggio è sì la qualità estetica, ma anche la qualità identitaria, intesa come capacità di identificarci, di dirci chi siamo, di toglierci dall'anonimato al di là di un esclusivo apprezzamento di carattere estetico. Il paesaggio si riflette sulla nostra vita quotidiana, sul nostro benessere, meglio se di qualità estetica ma non esclusivamente apprezzato per la sola qualità estetica. Inoltre compare la **cultura delle trasformazioni possibili**".

Questo porta ad una **sottovalutazione metodologica delle incidenze negative della valutazione** che appaiono evidenti se si analizza la ferma opposizione all'ipotesi progettuale di strati vasti e diversificati, nei loro specifici interessi, della popolazione e delle imprese coinvolte.

Appare evidente, anche per constatazione reale delle opere già realizzate, come **qualsiasi intervento inteso a mitigare un impatto così forte ed evidente sul paesaggio risulta inadeguato**, considerando altresì l'ampio l'arco temporale di vita dell'opera stessa, di fatto ben maggiore dei 20 anni di orizzonte temporale considerato nell'Analisi Costi-Benefici. Siamo pertanto

in presenza di impatti di lungo periodo, che riguarderanno anche le **generazioni future** (che siamo chiamati tutti concretamente a tutelare), con influenza di area vasta (ben oltre le aree definite dal piano particellare) e parzialmente irreversibili. L'impatto oramai esistente andava direttamente valutato (ex post) con **interviste dirette** alle popolazioni locali, come buona tecnica valutativa vorrebbe, piuttosto che attraverso un'analisi a tavolino (ex ante).

Ricordiamo inoltre che sarà necessario (e non se ne vede traccia né nello studio né nel rendering) provvedere alla **pitturazione dei manufatti e l'apposizione di sfere colorate** su ogni cavo guida, così come previsto, per ragioni di sicurezza, dalle disposizioni impartite dall'Aeronautica Militare (Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare) e in altri casi installare un **sistema di segnalazione con luci**. Questo comporterà un **appesantimento non valutato dell'impatto del progetto**, ma certamente significativo. Ci domandiamo a quale distanza sarà visibile un traliccio pitturato e le sfere colorate con un'altezza di oltre 60 metri e luci che dovranno essere visibili. Da un sopralluogo ragioniamo su distanze di ben oltre i 10 chilometri. Ci chiediamo come può un SIA sostenere che *"allo scopo di armonizzare, mediante una scelta cromatica oculata, la vista dei tralicci e dei sostegni, in genere con l'ambiente circostante"* (pag. 84 della Relazione paesaggistica PSRARI0814). **Il problema è completamente opposto: i manufatti devono essere ben visibili e non occultati come sostiene la relazione.**

La preoccupazione è stata fatta propria anche dalla valutazione con **parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia** (nota prot. 10889/2010) che parla di **"deturpamento"** del territorio, territorio che si estende ben oltre i limiti definiti dall'area del progetto da Terna Spa, che pertanto appare limitata nelle sue valutazioni.

Osserviamo che **il progetto portato avanti da Terna Spa si inserisce**, nelle sue scelte operative, **in modo divergente rispetto alla direttrice che ha intrapreso la società (ovvero sostiene di aver intrapreso).**

In merito inseriamo alcuni elementi che fanno riflettere e possono far comprendere la "velocità" di Terna Spa.

E' stata presentata il 24 febbraio 2016 una proposta di legge (n. 3628) da parte dei deputati Pastorelli, Locatelli e Lo Monte (**"Disposizioni per la bonifica ambientale delle linee elettriche e di comunicazione fuori terra"**) che si pone l'obiettivo del completo interrimento di reti per la conduzione di energia e di comunicazione (pali e fili della corrente elettrica e telefonica) a cominciare dalle aree di particolare interesse ambientale nonché di decoro (degli edifici).

E' in corso di approvazione, a livello nazionale, una **legge sul consumo del suolo**, che la Regione FVG ha anticipato, in alcuni elementi, con propria normativa.

Il 27 gennaio 2012 è stata firmata dalle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Bolzano e di Trento la c.d. **Agenda di Bologna**, che impegna i firmatari a perseguire una serie di obiettivi tra i quali quelli di dare attuazione alla Convenzione Europea del Paesaggio e all'Agenda Territoriale dell'UE 2020, nonché alla Convenzione delle Alpi, qualificare il rapporto tra insediamenti e spazio rurale, tra città e reti artificiali e naturali, valorizzare le aree naturali e protette, ecc.

Nella **Carta di Milano**, sottoscritta dalla maggior parte dei Paesi e delle Organizzazioni Internazionali nell'ambito di Expo 2015, leggiamo in premessa: *"Salvaguardare il futuro del pianeta e il diritto delle generazioni future del mondo intero a vivere esistenze prospere e appaganti è la grande sfida per lo sviluppo del 21° secolo. Comprendere i legami fra sostenibilità"*

ambientale ed equità, è essenziale se vogliamo espandere le libertà umane per le generazioni attuali e future” (Human Development Report 2011).

Il progetto presentato da Terna Spa (e il SIA), inoltre, risultano discordanti rispetto a quanto sostenuto dalla stessa Terna Spa nel **Rapporto di sostenibilità 2015**.

“Pag. 8: Terna gestisce le sue attività con grande attenzione alle loro possibili ricadute economiche, sociali e adotta un approccio sostenibile al business per creare, mantenere e consolidare un rapporto di reciproca fiducia con i propri stakeholder..... La costruzione e lo sviluppo di relazioni di fiducia con gli stakeholder Questo comporta preoccuparsi a monte dei possibili impatti ambientali e sociali

Pag. 9: Attenzione per le comunità locali

Pag. 44 (Comunità locali): L’approccio di Terna alle comunità locali, che si esplica soprattutto in occasione dell’esigenza di realizzare nuove linee, consiste in un processo volontario di coinvolgimento preventivo delle istituzioni locali (amministrazioni regionali e locali, enti parco, ecc.) e ai cittadini delle comunità direttamente interessate dall’intervento. "costruire " insieme lo sviluppo della rete

Pag. 47 (Contenzioso in materia ambientale): Sotto il profilo delle decisioni intervenute in materia, si evidenzia che solo in sporadici contenziosi sono state emanate pronunce sfavorevoli alla Capogruppo, peraltro impugnate, i cui relativi giudizi sono allo stato ancora pendenti ed eventuali esiti negativi sono ritenuti non probabili.

Pag. 61 (L’approccio responsabile alle attività di sviluppo della rete: la concertazione): Dal 2002 Terna ha scelto di anticipare volontariamente il confronto con gli stakeholders la localizzazione ottimale delle nuove installazioni basate su criteri di caratterizzazione di territorio (i cosiddetti "Criteri ERPA")

Pag. 62 (Criteri ERPA): Esclusione Repulsione Problematicità Attrazione”.

Risulta evidente, come specificato successivamente nel capitolo dedicato al Settore agricolo, che gli obiettivi di connessione e condivisione con il territorio non sono stati realizzati, ma solo dichiarati, che si danno per scontati gli esiti positivi delle iniziative, che il criterio di localizzazione dei nuovi impianti (analisi ERPA) non è stato utilizzato ma si è adottato il più prudentiale (per Terna Spa) ma ormai obsoleto criterio ERA (forse perché non prevedeva l’analisi delle problematicità). Riteniamo che **andasse riportata al momento zero anche l’analisi dei tracciati, utilizzando il criterio ERPA**.

Appare evidente come, invece, la linea percorsa dai legislatori (e dalla società civile) intenda perseguire una gestione più sostenibile ed efficace del territorio, nonché il recupero/mitigazione dei danni ambientali pregressi, individuando altresì **nell’innovazione della cultura tecnica** quel fattore indispensabile per raggiungere gli obiettivi ambientali.

Al contrario, le logiche progettuali dell’elettrodotto “S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia” non condividono tale obiettivi, rimanendo ancorate ad **un’ipotesi tecnica obsoleta** che, alla fine, **rimane sostenibile esclusivamente dal punto di vista finanziario** (costa di meno rispetto ad altre ipotesi, vedi cavo interrato), mentre **non appare sostenibile nell’analisi economica che deve perseguire e ricercare il massimo benessere sociale**.

Anche la sostenuta (da Terna Spa) sicurezza e stabilità energetica, appare distante dalla realtà, soprattutto se non collegata alla situazione attuale. Infatti, questo aspetto costituisce elemento fondante per le scelte, ma si scontra con la visione europea che derubrica il **progetto a “non prioritario”** per la sicurezza energetica europea. Ricordiamo che il Regolamento Delegato (UE) n.

1391 della Commissione Europea del 14 ottobre 2013 (Allegato VII) aveva inserito la linea interna fra Udine Ovest – Redipuglia (Cluster 3.20.2) come PIC (Progetti di Interesse Comune) e quindi finanziabili. Il 18.11.2015 la **Commissione Europea rivede le priorità dei progetti e il progetto Udine Ovest – Redipuglia (Cluster 3.20.2) viene dichiarato “No longer a Project of Common Interest”**. Si comprende ulteriormente l’urgenza di Terna Spa di portare avanti un progetto oramai dichiarato non prioritario e quindi fallimentare anche dal punto di vista della strategia aziendale. Alla data di presentazione dell’istanza VIA (25.11.2015), Terna Spa era a conoscenza, probabilmente da tempo, di questa circostanza, ma sembra non aver cambiato strategia.

Questo ci porta ancora di più alla conclusione che Terna Spa debba riconsiderare il progetto all’interno di una situazione completamente diversa da quella di partenza.

LE ALTERNATIVE: ALTRE SOLUZIONI (CAVO INTERRATO E ALTRE IPOTESI)

Non entriamo nel merito tecnico, ma anche qui l’analisi di Terna Spa è carente. Ricordiamo che esistono altre soluzioni proposte da insigni tecnici che, se non altro, rappresentano delle alternative praticabili e pertanto da vagliare. Il SIA né rileva né dà dignità a ipotesi alternative. Ricordiamo per correttezza la proposta del prof. ing. Francesco Iliceto (Università La Sapienza di Roma) fatta alla Regione FVG che gli aveva commissionato uno studio sul progetto Terna Spa e su possibili alternative. Non entriamo nel merito delle soluzioni proposte dal prof. Iliceto, ma si trattava comunque di una soluzione (che in un certo modo coinvolgeva la Regione FVG), soluzione non espressa e non analizzata da Terna che, ribadiamo, si concentra esclusivamente su un’unica ipotesi, derubricando qualsiasi alternativa a semplice aggiustamento delle linee attuali.

Si nota invece un’**incoerenza della Regione FVG**, che nel Piano Energetico Regionale adottato con delibera n. 1252 (giugno 2015) prevedeva (Norme Tecniche) che le opere relative a infrastrutture energetiche fossero preferibilmente realizzate via cavo interrato. Altre ipotesi dovevano avere adeguate motivazioni. Questa logica era condivisibile. Ma, successivamente, la nuova delibera di adozione del PER (delibera n. 2564 del 22.12.2015) stralcia questa definizione e pertanto cambia atteggiamento. Non risulta che su questo ci sia stata consultazione con gli stakeholders, ma certo nulla è casuale. Invero la prima decisione partiva dal presupposto che l’elettrodotto fosse fatto assodato, mentre la seconda si poneva il problema che l’ipotesi preferenziale via cavo interrato potesse costituire un ostacolo per la nuova valutazione di impatto e quindi per la realizzazione del progetto.

Nel Programma elettorale per il mandato regionale 2013-2018 (coalizione della candidata Presidente Debora Serracchiani) si legge: *“Intendiamo dettare criteri per interventi infrastrutturali importanti sulla rete elettrica, puntando sulle reti intelligenti (smart grid) e **utilizzando corridoi e dorsali non impattanti, prevedendo l’interramento** laddove necessario e possibile, dismettendo linee obsolete. Così come **valutare con attenzione la portata e le caratteristiche degli investimenti e dei progetti sul nostro territorio previsti dall’operatore Terna**”*.

La **contraddizione nell’esclusione da parte di Terna Spa dell’ipotesi cavo interrato** è evidente anche se confrontato con le **scelte operate dalla stessa Terna Spa in altre situazioni** (parte terrestre del “Divaca-Sagareda” e interconnector tra Italia e Francia “Piossarco-Grande Ile”), dove diventava possibile e sostenibile l’ipotesi cavo interrato. Pertanto, risulta evidente come la **reiterata negazione di un’analisi “vera” dell’opzione cavo interrato sia strategica per Terna Spa**, in quanto **risparmia da un serio confronto con una soluzione ritenuta migliore da molti**.

Inoltre **il cavo interrato, nella sua proposta conclusiva, manterrebbe il beneficio di dismissioni** "di 110 km di vecchie linee e di circa 400 tralicci in 30 comuni della Bassa friulana, liberando 367 ettari di territorio dalla servitù di elettrodotto e con benefici per 680 edifici oggi collocati a 100 metri dalle linee che saranno demolite" (Comunicato Terna del 14.02.2016).

Tutti i comunicati di Terna Spa parlano di impossibilità tecnica del cavo interrato ma anche, quasi contraddicendosi, di costi dell'interramento. In linea di principio e di logica le attente "risposte" di Terna Spa sui cavi interrati non corrispondono poi all'esclusione *tout court* dell'alternativa. Evidentemente corrisponde invece ad una possibile alternativa. Anche l'analisi dei costi del cavo interrato appare estremamente debole (dalle 10 alle 20 volte in più). **E' impensabile che non ci sia chiarezza sui reali costi** dell'alternativa: si tratta evidentemente di una scelta che si ripercuote anche all'interno del SIA.

ANALISI COSTI - BENEFICI

Certamente tale analisi risulta fondamentale e decisiva per la scelta, al di là di ogni altro aspetto considerato. L'investimento si appoggia inevitabilmente su questo elemento: conviene o non conviene? La convenienza giustifica e indirizza il SIA.

L'analisi costi-benefici (ACB) rappresenta una tecnica che consente di valutare se con la realizzazione di un progetto la società ottenga un beneficio o un costo netto. È pertanto uno strumento di supporto alla decisione pubblica quando debba considerare e scegliere tra più alternative progettuali. L'ambito di analisi può essere di tipo privato (analisi finanziaria) o pubblico (analisi economica). Si riconosce che gli aspetti strettamente finanziari non sono esaustivi nel descrivere i possibili impatti di un progetto e pertanto l'ACB adotta anche criteri sociali. Le variabili economiche, pertanto, sono sia finanziarie che sociali.

L'approccio di Terna Spa è di tipo **finanziario**, soprattutto quando analizza i **costi** che risultano esclusivamente di tipo **diretto** (costi di realizzazione e di esercizio e manutenzione dell'opera), e **non considera minimamente le esternalità negative (analisi economica)**. Il risultato finale porta a un risultato finale **IP** (Indice di Profittabilità, che deve essere superiore a 1,0) positivo pari a **5,0**. Quindi l'approccio considera solo i costi diretti, trascurando quelli indiretti. Se l'approccio fosse diverso e considerasse tutti i costi dovuti alle esternalità negative si raggiungerebbe un risultato, riferito al benessere sociale, diverso e non certamente positivo. **Quest'analisi, però, manca del tutto.** Inoltre l'arco temporale (orizzonte di analisi) viene fissato in 20 anni, considerato "**prudenziale**" **unicamente dallo stesso proponente**. Al di là dell'orizzonte temporale scelto per questo tipo di opere, risulta **fondamentale che, a parità di altre opere, venga previsto lo smantellamento con i relativi costi attualizzati**. Una carenza siffatta potrebbe comportare un costo finale non internalizzato nei costi e magari scaricato sulla collettività. D'altra parte in altre situazioni sono emerse linee non utilizzate, ma che per palleggiamento di responsabilità non vengono demolite.

IL SETTORE AGRICOLO

A nostro parere appare evidente come gli aspetti socio-economici siano stati sottostimati nel SIA e nella condotta tenuta da Terna Spa. Questa non ha mai tenuto in considerazione le forti perplessità sulla necessità di siffatta opera e la contrarietà alla soluzione tecnica aerea emersa nelle riunioni con le rappresentanze sindacali del settore agricolo (vedi nello specifico Confagricoltura Gorizia e Trieste e Confagricoltura FVG), che hanno sempre manifestato

la propria contrarietà all'ipotesi di tracciato aereo. In questi incontri è apparso evidente come la scelta sia stata fatta esclusivamente per logiche di riduzione dei costi aziendali di Terna Spa.

Confagricoltura Gorizia e Trieste ha formalizzato la propria posizione il 4 marzo 2009, con una delibera del Consiglio Direttivo che di seguito riportiamo.

"4) Elettrodotto Terna Udine - Redipuglia.

Si sta dibattendo se realizzarlo esternamente (su tralicci) ovvero interrarlo. Per ridurre i costi Terna vuole la soluzione aerea. Un'altra perplessità nasce dal fatto che non è chiara l'utilità della tratta. In merito a questo problema, dopo attenta analisi, il Consiglio:

- a) *ritiene che l'elettrodotto vada realizzato solo in presenza di una forte utilità sociale e non di un mero vantaggio operativo per Terna;*
- b) *ritiene fondamentale che, qualora l'opera venga realizzata, il tracciato segua l'autostrada e l'elettrodotto sia interrato".*

In merito si è espressa anche Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, indirizzando all'allora Assessore regionale alla mobilità, energia e infrastrutture, Riccardo Riccardi, questa nota che riproduciamo.

"Caro Assessore,

come ho avuto modo di anticiparti per vie brevi, desidero segnalarti nuovamente le forti preoccupazioni degli imprenditori agricoli interessati dal passaggio dell'elettrodotto Redipuglia - Udine Ovest.

Al di là delle valutazioni di carattere generale inerenti l'effettiva necessità dell'opera che sicuramente troveranno adeguata motivazione, sono a ribadire le preoccupazioni continuamente manifestate dagli imprenditori per il grave impatto dell'opera sulle loro aziende, sull'ambiente rurale e sulla salute.

Sono pertanto a confermare l'assoluta esigenza ed urgenza di valutare soluzioni alternative sia per quanto riguarda il tracciato (ritengo infatti che l'ipotesi di realizzare l'opera lungo la linea autostradale Udine - Palmanova - Redipuglia meriti la massima attenzione), sia per quanto riguarda la valutazione della fattibilità tecnico-economica di interramento della linea.

Sono consapevole che queste proposte non rappresentano una "novità" nel dibattito da tempo in corso; tuttavia le stesse rappresentano il bisogno di urgenti risposte nei confronti degli imprenditori interessati.

Nel ricordare che le scelte condivise, come dimostra il recente accordo sulla realizzazione della terza corsia autostradale, portano sempre a soluzioni positive, resto a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Cordialmente,

Il Presidente

Dott. Giorgio Colutta

Udine, 1 ottobre 2009"

Dello stesso avviso erano anche le altre Organizzazioni agricole: la Coldiretti e la CIA. La Coldiretti, nello specifico, ha presentato le proprie osservazioni in data 29.09.2009, 13.08.2012 e 14.04.2016 che, sostanzialmente, sono linea con quelle di Confagricoltura.

Da tutto ciò emerge che il mondo agricolo nel suo complesso, in tempi diversi, ha sempre manifestato il proprio parere negativo sia sulla necessità di una siffatta opera che sulla sua ipotesi attuativa. Ne fa fede che, diversamente da altre iniziative (vedi terza corsia dell'Autostrada Venezia-Trieste, raccordo autostradale Villesse-Gorizia, metanodotti e altro), su cui si era comunque trovato un accordo, in questo caso **nessun accordo poteva esserci.**

Pertanto l'opera è stata avviata senza l'avvallo di una delle più importanti componenti socio-economiche, quella del settore primario, che altresì è il maggiore interessato agli espropri. Il settore agricolo ravvisa il forte impatto che, nel complesso, un'opera di tal fatta ha e avrà sulle potenzialità di sviluppo del comparto, potenzialità connesse alla nuova interpretazione dell'attività d'impresa agricola fondata sulla multifunzionalità. Inoltre il settore agricolo è fortemente contrario alle logiche alla base delle indennità complessive.

ASPETTI LEGATI ALL'ESPROPRIAZIONE

In riferimento all'avviso al pubblico inerente l'intervento in oggetto, si rileva e si osserva, in via preliminare, che il progetto risulta **carente di elementi fondamentali** ed emergono **gravi irregolarità** nelle procedure previste dalla legge, tali da **far constatare la nullità del provvedimento pubblicato**.

Vale ribadire che per effetto caducante della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015, tutti gli atti conseguenti relativi all'esecuzione dell'opera di che trattasi sono stati annullati, ivi inclusi i verbali di immissione in possesso.

Che dire poi delle attività messe in essere da Terna Spa volte ad ottenere "accordi bonari" (cessione bonaria). Certo è che Terna Spa ha agito da una posizione di forza che ha prodotto compravendite in cui le parti non sempre agivano con pari capacità informativa. In contemporanea, peraltro, Terna Spa portava avanti la procedura valutativa con tutti i suoi necessari passaggi. Ora, i proprietari che hanno ceduto "volontariamente" non avevano le informazioni necessarie e complete. E' logico domandarsi se (allora, ma soprattutto ora che tutto è ripartito) la scelta dei proprietari non sia viziata da informazioni non complete che ne pregiudicano pertanto la validità legale.

Riportiamo di seguito le nostre osservazioni in merito all'iter espropriativo precedentemente avviato.

Aspetti legati alla procedura espropriativa

Già in precedenza era stato da più parti rilevato che il progetto e gli atti conseguenti presentavano gravi carenze che avrebbero impedito a proprietari, così come disposto dalle norme di legge, di valutare pienamente il progetto, in particolare in relazione alle aree oggetto di asservimento.

Essendo il piano particellare propedeutico all'asservimento stesso, esso rappresenta parte integrante del progetto con il quale viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera. E' altrettanto evidente che detti elaborati non possono in alcunché variare con le notifiche ai proprietari. Nella fattispecie gli atti notificati sono risultati e risultano incompleti, e lo rimarranno qualora venissero riproposti con nuove notifiche.

I provvedimenti notificati sono privi di qualsiasi criterio e calcolo atto a dimostrare come si è giunti a determinare l'importo dell'indennità provvisoria offerta. Appare quindi evidente **l'inconsistenza di qualsiasi approccio estimativo**, ciò che invalida di conseguenza la proposta di indennizzo di primo grado che, seppur proposta in maniera unilaterale dall'autorità espropriante, **deve necessariamente rapportarsi al mercato**, come del resto viene esplicitamente richiesto dal criterio del valore di mercato. Inoltre **l'ipotesi di indennizzo appare generica** e senza alcun riferimento a situazioni concrete e diversificate rappresentate dai diversi sub-mercati, cioè non entra nel merito di ogni singola e specifica situazione. Secondo l'art. 32 del T.U. l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche intrinseche ed

estrinseche dell'immobile e questo sicuramente non è stato applicato nella determinazione dell'indennità provvisoria.

Pertanto, in queste ipotesi, per le motivazioni precedentemente esposte, le ditte oggetto di espropriazione non sono state messe nella condizione di poter valutare la congruità dell'indennità provvisoria offerta.

Si rileva altresì che le disposizioni sulla redazione dei progetti prevedono esplicitamente che per l'espletamento delle operazioni tecniche e planimetriche, dei sopralluoghi ed accertamenti vari da effettuare in situ, necessari per la redazione dei progetti di infrastrutture lineari energetiche, debba esserci uno specifico decreto di accesso, emanato, a richiesta del proponente, dalla competente Prefettura, con il quale si autorizzano specifici tecnici incaricati, individuati con nome e cognome, ad introdursi nei fondi interessati, previa pubblicazione per 20 giorni all'Albo pretorio dei Comuni. Tale disposizione non risulta sempre attuata. Inoltre non tutte le aree oggetto di occupazione ed asservimento risultano essere state individuate in loco e, di conseguenza, i verbali di consistenza non sono redatti nelle forme previste per legge.

L'area oggetto di espropriazione.

Si rende necessario procedere ad inquadrare specificamente l'area oggetto di espropriazione in quanto ogni indennizzo e risarcimento di danno subito dai proprietari dei fondi espropriati o asserviti ovvero dei fondi confinanti deve necessariamente partire da premesse d'area.

Le aree, con la seppur logica individualità, si caratterizzano nel complesso sia dal punto di vista agronomico, essendo le stesse particolarmente e storicamente vocate non solo per attività agricole di pregio ma anche dal punto di vista ambientale, paesaggistico, storico e sociale, essendo inserite in un contesto pregiato e, in parte, oggetto di tutela (D.Lgs. n. 42/2004 artt. 146 e 142. comma 1, lettera c). Risulta evidente la **sottovalutazione della qualità ambientale** che parte dal principio, espresso nel SIA, che si tratta di aree di per sé già antropizzate e quindi di aree sulle quali si può ulteriormente intervenire, come se non vi fosse proprio il dovere di ridurre o comunque non aumentare l'impatto complessivo. Al contrario, il criterio da adottare per indicizzare l'impatto paesaggistici doveva tenere in considerazione l'impatto totale come somma degli impatti già preesistenti a quelli derivanti dall'opera e pertanto non esclusivamente come incremento di impatto.

Appare invero strano che Terna Spa asserisca (comunicato stampa del 14.02.2016) che, il cavo interrato avrebbe un impatto maggiore sull'agricoltura, necessitando di una area asservita larga 20 metri dove non sarebbe ammessa nessuna edificabilità e coltivazione pari a un totale di 80 ettari. Da quanto risulta dal precedente SIA 2008 (pag. 231 - dati Terna Spa), nel progetto è previsto un interessamento totale di vario livello e per la sola superficie agricola di 4.112 ettari (343: distanza di prima approssimazione; 1.028: tratti potenzialmente impattanti; 2.741: fascia di dominanza visuale forte). Ribadiamo che basta fare un sopralluogo per verificare che in realtà la fascia coinvolta è molto maggiore di quella ipotizzata da Terna Spa. A maggior ragione quando si evince che l'impatto avviene su una superficie anche non agricola portando il dato Terna Spa a un totale di 4.680 ettari. Da altri dati (fonte Istat) risulta che il totale della Superficie Agricola Utilizzata di tutti i Comuni interessati è pari ad un totale di 20.271 ettari. **Pertanto ci domandiamo come può ritenersi di livello mediamente basso l'impatto paesaggistico (e di altra natura) quando ben oltre il 20% del territorio (almeno secondo Terna Spa) è interessato almeno da impatto visuale del progetto.**

Le indennità e i danni

Premesso che il piano particellare non riporta né la superficie oggetto di occupazione temporanea né la superficie oggetto di espropriazione, deve intendersi che le particelle indicate verranno occupate ed espropriate per l'intero.

L'art. 44 del DPR 327/2001 prevede che **al proprietario del fondo confinante con l'area espropriata o comunque sito nello stesso circondario** sia dovuta un'indennità risarcitoria nei seguenti casi:

1. se per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità il fondo sia gravato da una servitù (per esempio la costituzione sul bene confinante di particolari fasce di rispetto inibenti o riduttive per l'edificazione, di vincoli di inedificabilità assoluta, di divieti o limitazioni di colture specifiche, di limitazioni di luci, vedute, ecc.);
2. **se per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità il fondo subisca una permanente di diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà da parte del proprietario** (per esempio per la perdita o limitazione di un diritto di servitù di passaggio, di scarico, di acquedotto e quanto altro gravante sul fondo espropriato, per limitata possibilità d'uso del bene, per la preclusione o la difficoltà di accesso al proprio fondo, per la difficoltà di allacciamento ai sottoservizi urbani necessari per l'edificazione, ecc.).

Quanto sopra deve partire dal **rapporto di causalità tra la realizzazione dell'opera e il danno indotto** al fondo pregiudicato. Risulta evidente l'approccio di valorizzazione del risarcimento che il legislatore vuole estendere a logiche più ampie.

Ricordiamo in proposito che le indennità dovute nel caso di elettrodotto (coattivo) devono tener conto del valore dei terreni occupati dai basamenti dei pali, dalle condotte interrato, cabine, ecc., dal valore dell'area necessaria al passaggio per il servizio alle condutture e dal valore di un'ulteriore area con limitazione di utilizzo (**più relativi tributi per le rispettive aree**). Inoltre deve essere considerato il valore del soprassuolo, i danni alle colture in atto e gli altri danni come ad esempio diminuzione di valore del fondo per la minor appetibilità di mercato o altre ragioni). **Non si trova nelle proposte di indennità alcun riferimento ai tributi capitalizzati come dovrebbe invece essere e, pertanto, anche questo svilisce i dettati delle norme e delle basilari logiche estimative.**

Ricordiamo la **Sentenza della Corte di Cassazione 29.10.2010 n. 22148** che ha considerato, oltre alla normale indennità di asservimento, anche l'indennizzo per la perdita di valore dei fondi asserviti (**deprezzamento**) dovuta ai **campi magnetici**. La perdita di valore non è dovuta direttamente a rischi concreti dovuti alle emissioni elettromagnetiche, bensì incide sul **possibile rischio connesso e percepito dall'acquirente medio che si ripercuote comunque sul valore**. Quindi si deve guardare alla sensibilità del mercato che si riflette (in questo caso in modo negativo) sul prezzo/valore.

L'indennità di occupazione temporanea e l'indennità di espropriazione dovranno quindi essere determinate con riferimento al **valore venale** del terreno riferito ad **aree non agricole ma fabbricabili**. Da una verifica di delibere di alcuni comuni interessati in merito ai **valori venali delle aree fabbricabili artigianali - industriali esistenti ai fini IMU**, i valori unitari si attestano su **22,00 euro/mq.**, ben al di sopra dei valori agricoli.

Dovranno aggiungersi le **maggiorazioni dovute alle valenze paesaggistiche ed ambientali, all'utilizzo in atto e delle migliori e più redditizie possibilità di utilizzazione immediatamente ammissibili di un bene, seppur non attuali. Tale indennità aggiuntiva**

deve riguardare una fascia di terreno che supera quella asservita, essendo tale danno esteso anche a realtà esterne alla fascia principale.

Qualora vi fosse l'espropriazione soltanto parziale di aree, si dovrà tener conto ai fini dell'indennità **della diminuzione di valore delle aree non espropriate, anche con riferimento a tutti i danni che incidono su di esse**, atteso inoltre che in taluni casi i terreni appartengono alla medesima proprietà ed esiste anche un vincolo economico e funzionale tra la porzione espropriata e quella residua dei terreni aziendali, che comporta un pregiudizio diverso ed ulteriore da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata.

Si deve considerare pertanto quanto previsto dall'art. 33 comma 1 del T.U. (DPR 327/2001 e successive modificazioni) che prevede che, **nel caso dell'esproprio parziale di un bene unitario**, si debba prendere in considerazione la **diminuzione di valore del bene** e pertanto considerare il bene nella sua unità (**criterio del valore complementare**).

In subordine, qualora l'Autorità espropriante non intendesse **espropriare** per intero i mappali indicati, ai sensi dell'art. 16, comma 11 del D.P.R. 327/2001, si chiede, su esplicita richiesta della proprietà, che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue delle particelle interessate. Infatti, per la parte residua non espropriata l'utilizzazione risulterebbe estremamente disagiata, attesa la conformazione dell'opera stessa. Inoltre **la parte residua sarebbe priva di ogni interesse e valore commerciale**. Né del resto sarebbe possibile eseguire lavori per disporre un'agevole utilizzazione.

E' altresì incontestabile che l'esproprio, da un lato comporta una compromissione e comunque un'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione, che risulta estremamente disagiata attesa la conformazione dell'opera stessa; dall'altro lato determina un conseguente deprezzamento dell'area residua e un pregiudizio legato anche alla maggiore incidenza dei costi fissi che saranno riferibili ad un minor terreno coltivato. In particolare, l'esproprio nella maggior parte dei casi crea un frazionamento dei terreni che risultano non agevolmente coltivabili, imponendo una maggiore incidenza dei costi di lavorazione, aumentando l'incidenza dei tempi morti di lavorazione a seguito del sensibile accorciamento del lotto interessato dall'esproprio altrimenti estremamente funzionale e lasciando, in taluni casi, i terreni privi della canaletta adduttrice di acqua irrigua necessaria per garantire la bagnatura dei coltivi a garanzia dei raccolti.

Resta altresì esplicita l'impossibilità di realizzare impianti irrigui automatizzati tipo "Pivot" del tutto incompatibili con la presenza di un ostacolo fisso e con la soggezione a cavi ad altissima tensione. Ricordiamo al riguardo che, annualmente, viene recapitata ai soggetti interessati (in questo caso Confagricoltura) una nota di ENEL che invita alla massima attenzione per queste pratiche in ambiti territoriali vicini a infrastrutture elettriche.

In altre parole oggi, il pregiudizio arrecato ad **attività diverse dalla coltivazione**, ma comprese tra quelle che la legislazione vigente fa rientrare nel possibile esercizio dell'impresa agricola, può e deve essere indennizzato pienamente, anche solo con l'applicazione diretta dell'art. 40, comma 1 del Testo Unico delle Espropriazioni, grazie al riferimento all'azienda agricola ivi previsto, con doveroso indennizzo della perdita di reddito aziendale che non sia già coperto dall'indennità aggiuntiva, laddove determini l'impossibilità di ricostituzione dell'attività aziendale parzialmente espropriata.

Ricordiamo che il concetto e l'attività delle aziende agricole è cambiato: si parla di **azienda agricola multifunzionale (D.Lgs 228/2001)**, che colloca l'azienda agricola in uno scenario non solo di produzione di beni alimentari ma di erogazione di servizi anche ambientali (conservazione della biodiversità e del paesaggio, servizi alla popolazione,

cultura e tradizioni, ecc.). E' pertanto su queste logiche che bisogna affrontare gli impatti.

In generale si rileva che è ormai **consolidata all'interno della disciplina estimativa la convinzione che la determinazione dell'indennità secondo esclusive valutazioni del mero ed esclusivo valore venale sia assolutamente insufficiente al complessivo risanamento del danno arrecato con l'imposizione della servitù e quanto ne consegue.** Il che appare verificato nella consolidata esperienza dei criteri adottati in casi di espropriazione che conduce alla valorizzazione della svalutazione **almeno attraverso parametri che considerano il rapporto tra superficie asservita e superficie del fondo, il tipo di intersecazione del fondo, le limitazioni della potenzialità agricola delle particelle coinvolte.** Il che avvalorava le osservazioni sopra esposte.

Maggiorazione per indennità di elettrodotto (Legge n. 36 del 22.02.2001 e DPCM 8.07.2003)

La realizzazione della stazione elettrica e il percorso stesso dell'elettrodotto Udine Ovest - Redipuglia rende necessaria l'individuazione di precise fasce di rispetto imposte per ragioni di tutela o comunque di precauzione sanitaria. Ai fini dell'indennità di esproprio e più specificatamente ai fini dell'indennità di elettrodotto, si deve dunque tener conto della diminuzione di valore arrecata alle porzioni dei fondi interessate alle fasce di rispetto, ovvero considerate come lo spazio circostante una stazione elettrica e/o un elettrodotto, caratterizzato da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità previsto attualmente dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003. Com'è noto, l'art. 4, comma 1, lett. h) della Legge n. 36 del 22.02.2001 prevede che all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario e ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. Con DPCM 8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti (cfr. art. 3) e ben più ridotti valori di attenzione e obiettivi di qualità (art. 4 DPCM cit.) per la protezione dall'esposizione della popolazione.

Orbene, deve riconoscersi una maggiore indennità di asservimento per le limitazioni arretrate dalle fasce di rispetto per gli elettrodotti, e ciò anche quando ad essere interessato è un suolo ritenuto inedificabile. Ed infatti gli art. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 fanno riferimento a *"tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere"*.

L'indennità dovrà tenere in considerazione l'imposizione della servitù di elettrodotto per le aree occupate o asservite come fascia di rispetto, nonché il deprezzamento subito dagli ulteriori fondi di proprietà per effetto della realizzazione dell'opera, così come meglio illustrato e quantificato nella perizia di stima (cfr. all. 1, punto 6). Si ricorda che *"tra i fattori di deprezzamento può essere legittimamente computata la presenza dei campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto, i quali, a prescindere dalla loro effettiva pericolosità (scientificamente non provata), incidono innegabilmente sul valore di mercato dei terreni, riducendone i prezzi offerti per il preteso rischio connesso all'esistenza di detti campi"* (Cassazione civile, sez. I, 29/10/2010, n. 22148).

Non solo: in relazione all'imposizione della servitù di elettrodotto si deve tenere conto della riduzione del valore venale del fondo per la eventuale riduzione quantitativa e qualitativa della produttività agricola che dipende dal passaggio dell'elettrodotto (Cassazione civile, sez. I, 28/05/2012, n. 8433 e 17680/2010).

Non ultimo, per **il principio di precauzione**, va considerata e valutata la pericolosità dell'elettrodotto, dei campi elettrici e magnetici da esso generati, il danno effettivo e potenziale alla salute che gli stessi potrebbero arrecare.

Indennità per l'occupazione d'urgenza e temporanea (art. 22 bis, comma 5, TUE e art. 50, comma 1, TUE)

Le indennità dovranno essere corrisposte considerando come valore base l'intera indennità di esproprio (indennità definitiva di esproprio di secondo o terzo grado), oltre gli interessi e le rivalutazioni.

Risarcimento di tutti i danni patiti e patendi

Essendo esplicita la necessità di costanti attività manutentorie a carattere ordinario e/o straordinario, sul sostegno, nonché sui conduttori, **restano completamente indeterminate le aree e le piste di accesso da dedicarsi all'uopo, i relativi asservimenti e compensi**. Vanno pertanto analizzate e considerate ex ante tutte le possibilità di danno così come previsto dalla normativa e dalle regole valutative.

CONCLUSIONI E PROPOSTE

Da quanto precedentemente esposto e per le motivazioni sopra illustrate, ribadiamo con forza il giudizio negativo sul progetto promosso da Terna Spa e la **posizione nettamente contraria della Confagricoltura Gorizia e Trieste** e, pertanto, delle imprese agricole associate.

L'ipotesi da perseguire è, a nostro avviso, quella di un cavo interrato che segua la 3^a corsia dell'autostrada A4 Venezia – Trieste e la A23 Palmanova – Tarvisio fino a Campoformido. Questa ipotesi risulta **più accettabile dal punto di vista delle imprese agricole** (ma naturalmente non solo di esse) e **manterrebbe e, anzi, amplierebbe i benefici previsti da altra ipotesi**.

Il Presidente
Prof. Claudio Cressati

